

Oggetto Contratto di servizio per il TPL urbano nella Città di Chieri - Liquidazione corrispettivi in acconto per i servizi erogati nell'anno 2011 (U.L. Euro 294.186,94).

Determinazione del direttore di pianificazione e controllo

Decisione

Il direttore di pianificazione e controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, liquida la somma di Euro 294.186,94 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino, cod. IBAN IT55C0200801177000500084794, a titolo di acconto delle compensazioni dovute a saldo per i servizi di trasporto pubblico – Città di Chieri² - prestati nell'anno 2011.

La spesa complessiva di Euro 294.186,94 trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento n 1050103 del Bilancio 2011 - cap. 530/50 "Servizi di trasporto pubblico locale"³. (impegno 2011/57), opportunamente conservati a residuo.

Ai sensi della Circolare n. 22 del 29/07/2008, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oggetto: "DM 18 gennaio 2008, n.40, concernente "Modalità d'attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti", gli uffici dell'Agenzia non devono eseguire gli adempimenti previsti dal succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di GTT S.p.A., poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Motivazione

La società G.T.T. S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano conferito all'Agenzia dalla Città di Chieri ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

- n.2119001069 del 03/11/2011 di Euro 250.603,68, in acconto per i servizi erogati nel periodo gen-giu 2011, interamente liquidata⁴;
 - n.2129001486 del 03/12/2012 di Euro 294.186,94
emessa a saldo per i servizi erogati
nell'anno 2011⁵, interamente liquidabile.
- TOTALE liquidabile Euro 294.186,94

Le fatture sono state emesse conformemente⁶ a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.4 comma 3 prevede che il concessionario fatturi, con cadenza trimestrale, il 92% del valore complessivo annuale che, per l'anno 2011, è stato stimato pari ad Euro 495.264,20 (IVA esclusa). In ottemperanza con le indicazioni contenute nel "Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana 2007-2009"⁷, con la determinazione n.139 del 29/03/2011 si è proceduto a rivalutare i corrispettivi chilometrici contrattuali a decorrere dal 01/01/2011 in misura pari al 50% del tasso di inflazione definita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il

DPEF⁸. Il corrispettivo contrattuale complessivo per l'anno 2011 sulla base dei programmi di Esercizio approvati risulta pertanto pari a Euro 495.264,20 (IVA esclusa).

Il contratto di servizio⁹ prevede che le fatture siano pagate nella misura del 90% dell'imponibile, cui viene aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, rimandando il pagamento del saldo delle fatture all'avvenuto incasso da parte degli Enti competenti delle somme dovute ai sensi dell'art.9 commi 4 e 5 della Legge 472 del 07/12/1999 (come integrata dal D.M. 22/12/2000 in applicazione dell'art.19 del D.Lgs. 422/1997), assicurando comunque la neutralità finanziaria dell'Ente concedente.

Prevede inoltre che la fatturazione a saldo nella misura dell'8% dell'imponibile avvenga:

- per l'1% a consuntivo in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e alla valutazione della qualità erogata e percepita contrattualmente prefissati;
- per il 7% a saldo dell'importo complessivamente spettante previa acquisizione della documentazione annuale di rendicontazione da parte del concessionario.

Considerato che:

- è stata consegnata dall'ATI concessionaria la documentazione annuale di rendicontazione dei servizi svolti nell'anno 2011¹⁰,
- è stata consegnata dall'ATI concessionaria la documentazione riepilogativa dei fattori di qualità relativi ai servizi svolti nell'anno 2011¹¹,
- le risorse disponibili consentono la liquidazione delle fatture sopra richiamate,

risulta possibile liquidare l'importo di Euro 294.186,94 alla Società GTT S.p.A. a titolo di acconto delle spettanze per i servizi erogati nell'anno 2011 nell'ambito del Contratto di Servizio conferito all'Agenzia dalla Città di Chieri.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.¹²

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 29 gennaio 2013

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 – Determinazione presidenziale n. 2 del 13/09/2004 – Determinazione del Direttore generale n. 247 in attuazione deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/3 del 02/08/2006.

² Contratto di servizio stipulato tra città di Chieri e l'associazione temporanea di imprese costituita da ATM (ora GTT spa) ed Autoindustriale VIGO C. Sas (ora Autoindustriale VIGO srl) in data 20/09/2005 Rep. 5297 con validità sino al 31/12/2002; prorogato per l'anno 2003 con contratto di servizio Repertorio 5482 del 22/07/2003 e fino al 30/06/2004 con determinazioni n. 1028/1524 del 16/12/2003 (rettificata con determinazione 183 del 09/03/2004); proroga disposta dalla

Città di Chieri a tutto il 31/12/2005 con nota prot. 36092 del 20/12/2004, sottoscritta per accettazione dal concessionario. Con determinazione n. 116 del 07/03/2005 la Città di Chieri approvava il disciplinare di delega all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato da quest'ultima con determinazione n. 109 del 31/03/2005, applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004. Il Contratto è stato prorogato sino al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.54 del 15/02/2006 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005.

³ Determinazioni d'impegno n.569 del 23/12/2010, n.139 del 29/03/2011 e n.217 del 27/05/2011

⁴ Determinazione n.484 del 02/12/2011

⁵ Escluse le risorse relative agli "addenda" di cui alla DGR n.32-9796 del 13/10/2008

⁶ Dichiarazione attestante la regolarità delle prestazioni effettuate prot. Agenzia n.6290 dell'11/12/2012.

⁷ Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia nella seduta del 14 giugno 2007

⁸ Pari, per l'anno 2011, a 1,5%

⁹ Così come integrato con nota della Città di Chieri prot. 36092 del 20/12/2004 (pag.3 lett.f)

¹⁰ Nota prot. Agenzia n.5676 del 16/11/2012

¹¹ Nota prot. Agenzia n.1052 dell'01/03/2012.

¹² Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267- art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.